

**PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI PARCELLE**  
**TRIBUNALE DI GENOVA E ORDINE AVVOCATI DI GENOVA**

Lo scopo del presente Protocollo è definire comportamenti uniformi degli operatori giudiziari per quanto riguarda la predisposizione, il contenuto ed il momento di deposito delle parcelle giudiziarie in modo che per ciascuna lite esse corrispondano ai giusti diritti ed onorari dovuti in base al d.m. 127 del 2004 (di seguito: "la Tariffa"). In particolare, è interesse dell'Osservatorio, che riunisce su basi di parità avvocati e magistrati degli uffici giudiziari genovesi, che anche sul punto delle giuste spese di lite si possa sviluppare nella debita fase processuale un adeguato contraddittorio su dati conoscibili per tempo, che consenta al giudice di emettere una decisione meditata e controllabile alla luce delle prospettazioni iniziali delle parti, dello sviluppo dialettico del processo, delle determinazioni finali, delle risultanze istruttorie e dell'art. 6.1 della tariffa.

L'Osservatorio ha anche studiato, dal punto di vista parcellare, lo sviluppo di una "causa tipo" senza l'intenzione di sostituire autoritativamente le parcelle sottoposte con numeri calati dall'alto, ma per offrire al decidente uno strumento in più per valutare la congruità delle notule sottoposte dai difensori, che abbiamo definito "griglie di congruità".

Le regole che abbiamo elaborato d'intesa tra avvocati e magistrati nell'ambito dell'Osservatorio si distinguono in regole di azione e regole di contenuto: le prime disciplinano le forme delle parcelle ed i tempi di predisposizione; le seconde, le modalità determinative dei compensi:

Regola 1) La parcella delle spese, viene depositata insieme con la comparsa conclusionale ed il fascicolo di parte e contiene l'indicazione delle sole spettanze maturate nella fase di cognizione, oltre alla previsione di massima dei compensi spettanti per le note di replica, che possono essere integrati con il deposito di queste ultime.

Il deposito delle parcelle insieme alle comparse consentirà alle parti interessate di sviluppare le pertinenti critiche ed osservazioni in punto di spese reclamate dalle controparti nelle note di replica prima che il giudice emetta la sentenza, e ciò al fine di realizzare un appropriato contraddittorio anche sullo specifico profilo delle spese di lite.

Nel caso di discussione e decisione nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., le parcelle dovranno essere depositate almeno 5 giorni liberi prima dell'udienza fissata.

Qualora una delle parti non depositi anticipatamente la nota spese, il giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio, non terrà conto delle eventuali osservazioni da questa svolte a quella avversaria valutando autonomamente la nota spese depositata.

Regola 2) La parcella viene predisposta in modo analitico per diritti ed onorari, seguendo la sequenza cronologica delle attività oppure l'ordine della Tariffa.

Nelle parcelle presentate saranno evidenziati in modo appropriato i valori dei beni controversi e gli scaglioni a cui si è fatto riferimento per la redazione.

Regola 3) Il giudice che si discosti dalla parcella depositata in base alla regola 2) deve motivare pur sinteticamente le ragioni delle sue determinazioni.

Regola 4) Ove non sia stata depositata una parcella, il giudice potrà attenersi senza motivazione ulteriore alle liquidazioni medie derivanti dai prospetti man mano studiati all'interno dell'Osservatorio per i principali filoni contenziosi ("griglie di congruità").

Regola 5) Nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, sarà sollecitamente predisposta la nota riassuntiva necessaria all'inserimento nel programma amministrativo SIAMM, che sarà accompagnata da una nota analitica delle spettanze redatta in base alle precedenti indicazioni.

I giudici opereranno le decurtazioni previste dal TU sulle spese di giustizia tenendo presente che la parte ammessa al patrocinio è, dal punto di vista dei criteri di redazione della parcella, assimilabile al cliente privato e dunque la parcella va impostata tenendo lealmente conto della previsione dell'art. 6.2 della tariffa, nei limiti della domanda ritenuti congrui e giustificati dal magistrato che procede alla liquidazione.

Sono parte integrante del presente Protocollo le tabelle delle competenze via via redatte dall'Osservatorio ed approvate dai sottoscrittori.

Il sopraesteso Protocollo, approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nella seduta del 5 febbraio 2009, viene ratificato oggi 10 febbraio 2009 con la sottoscrizione da parte del Presidente Vicario del Tribunale di Genova Dott. Vittorio Frascherelli e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova Avv. Stefano Savi.

Genova 10 febbraio 2009

Presidente vicario  
del Tribunale di Genova  
f.to Dott. Vittorio Frascherelli

Presidente del Consiglio dell'Ordine  
degli Avvocati di Genova  
f.to Avv. Stefano Savi